

Termine d'opposizione: 2 ottobre 1969

Legge federale su gli organi direttivi ed il Consiglio della difesa

(Del 27 giugno 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85, numeri 1, 2 e 3, della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 ottobre 1968¹,

decreta:

Art. 1

Direzione della
difesa

¹ La direzione della difesa spetta al Consiglio federale.

² Il Consiglio federale regola il coordinamento della preparazione e dell'attuazione dei provvedimenti civili e militari destinati alla difesa. Esso, segnatamente, determina nei particolari le competenze dei servizi federali e cantonali, cui la legislazione federale assegna funzioni attenenti alla difesa.

Art. 2

Organi
ausiliari

Per la suddetta opera di direzione, il Consiglio federale dispone:

- a. degli organi direttivi della difesa;
- b. del Consiglio della difesa.

A. Organi direttivi della difesa

Art. 3

Composizione

¹ L'organismo direttivo consta:

- a. dello stato-maggiore della difesa (detto in appresso «stato-maggiore»), composto di rappresentanti di tutti i diparti-

¹ FF 1968 II, 757.

menti, della cancelleria federale e degli uffici di vitale importanza per la difesa, come anche, in funzione di presidente, del direttore dell'ufficio centrale della difesa;

b. dell'ufficio centrale della difesa (appresso «ufficio centrale») composto del direttore, del suo supplente e dei necessari collaboratori.

² Il Consiglio federale, su proposta dei dipartimenti e della cancelleria, designa i membri dello stato maggiore e nomina il direttore dell'ufficio centrale ed il suo supplente, i quali svolgono la funzione a tempo pieno.

Art. 4

¹ Lo stato maggiore e l'ufficio centrale coadiuvano il Consiglio federale nella direzione degli affari relativi alla difesa e, segnatamente, nella pianificazione, nel coordinamento, nella preparazione ed esecuzione dei provvedimenti.

Attribuzioni

² L'ufficio centrale informa i Cantoni circa gl'intenti e le misure della Confederazione rispetto alla difesa; esso li aiuta e li consiglia nella loro opera di preparazione. L'Ufficio ha facoltà di chiedere ai Cantoni informazioni su questioni concernenti la difesa.

³ Il Consiglio federale definisce nei particolari le attribuzioni dello stato maggiore e dell'ufficio centrale, nonchè la loro collaborazione col Consiglio della difesa.

⁴ Restano riservate le competenze e le attribuzioni dipartimentali stabilite per legge.

Art. 5

¹ Lo stato maggiore svolge la propria attività in modo indipendente, nel quadro delle istruzioni date dal Consiglio federale.

Competenza dello stato maggiore

² Lo stato maggiore può chiedere la collaborazione dei servizi e degli uffici dipartimentali e domandar loro ogni incartamento utile.

Art. 6

L'ufficio centrale dipende amministrativamente dal Dipartimento militare federale. Quest'ultimo fa periodicamente rapporto al Consiglio federale circa l'attività dell'ufficio centrale e dello stato maggiore.

Subordinazione dell'ufficio centrale e rapporti

B. Consiglio della difesa

Art. 7

Composizione ¹ Il Consiglio della difesa è l'organo consultivo del Consiglio federale.

² Il Consiglio della difesa comprende rappresentanti dei Cantoni e dei differenti settori della vita nazionale.

³ Il Consiglio federale designa i membri del Consiglio della difesa e definisce le modalità della collaborazione con l'organismo direttivo della difesa. Il Consiglio si costituisce da sé.

Art. 8

Attribuzioni ¹ Il Consiglio della difesa esamina gli affari della difesa sottopostigli dal Consiglio federale e dallo stato maggiore, nonché quelli di cui s'occupa direttamente.

² Le questioni fondamentali interessanti i Cantoni vanno presentate al Consiglio della difesa.

³ Esso consegna i risultati dei suoi lavori in rapporti, raccomandazioni o proposte.

C. Disposizione finale

Art. 9

Il Consiglio federale fissa la data d'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 giugno 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 giugno 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 giugno 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *4 luglio 1969.*

Termine d'opposizione: *2 ottobre 1969.*

Legge federale su gli organi direttivi ed il Consiglio della difesa (Del 27 giugno 1969)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1969
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	04.07.1969
Date	
Data	
Seite	982-985
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 485

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.